

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	4
FINANZE (VI)	»	8
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	9
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	15
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	18
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	30
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	35

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio 3

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 4 maggio 2023.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le

doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio.

Il Comitato si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

RISOLUZIONI:

7-00075 Saccani Jotti: Sul programma « Soldato sicuro » (<i>Discussione e rinvio</i>)	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 37.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, rivolge, innanzitutto, sentiti auguri all'Arma dell'Esercito italiano, di cui oggi ricorre il 162° anniversario dalla sua costituzione.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in esame, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO si unisce agli auguri formulati dalla relatrice e ribadisce l'importanza strategica di dotarsi del supporto capacitivo espresso dall'acquisizione di due ulteriori sottomarini tecnologicamente all'avanguardia, come già evidenziato nella proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.40.

7-00075 Saccani Jotti: Sul programma «Soldato sicuro».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE) ricorda che il programma pluriennale di acquisizione del sistema Forza NEC è volto a realizzare uno strumento militare atto ad operare in ambienti interforze e multinazionali, dotando le diverse unità operative schierate in campo, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro.

Osserva, quindi, che, sfruttando le opportunità offerte dalle moderne tecnologie, il programma Forza NEC ha catalizzato nel tempo altri programmi di *procurement* della Difesa, tra cui il programma Soldato futuro (ora ridenominato Soldato sicuro) volto ad incrementare le capacità di sopravvivenza della fanteria attraverso la fornitura di strumenti, quali vestiario, equipaggiamento di protezione e nuovi sistemi d'arma, comprendenti materiale atto a garantire non solo la piena operatività del soldato, ma anche la sua capacità di resistenza ad eventi esterni che impattano sul suo stato fisico e di salute. In particolare, il materiale comprende strumenti essenziali che consentono alle unità di operare in condizioni climatiche estreme e di bassa temperatura ed in ambienti montani, nonché strumenti sviluppati e progettati specificatamente per il personale che opera a bordo di mezzi blindati e corazzati.

Sottolinea, tuttavia, che nei citati sistemi individuali di combattimento non compaiono dispositivi riferiti alla cosiddetta componente sopravvivenza: risulta, infatti, assente la specifica previsione di dispositivi integrati *ad hoc* atti a monitorare, in tempo reale ed in modo continuativo, lo stato di salute complessivo del combattente sul campo in contesti più o meno complessi, che ne richiedano la piena disponibilità delle sue risorse fisiche, rigorosamente ed oggettivamente misurate sulla base di pa-

rametri medici standard richiesti per un impegno non ordinario.

Rileva, dunque, che appare necessario includere quanto prima, in questa importante fase di rafforzamento degli strumenti di protezione del Soldato futuro, anche la componente sopravvivenza. A tal fine, evidenzia che il progetto *Healthy Soldier* è mirato alla creazione di dispositivi in grado di monitorare in maniera continuativa alcune funzioni biologiche essenziali ed i parametri vitali del soldato attraverso un sofisticato sistema integrato di sensori, permettendo di prevenire e rilevare alterazioni dello stato di salute più o meno gravi che possano compromettere il benessere fisico del soldato mettendone a rischio la vita.

Fa presente, poi, che gli obiettivi primari del progetto in esame consistono: nella prevenzione o rilevazione delle condizioni patologiche acute del soldato (ivi incluse quelle potenzialmente letali, come ad esempio le aritmie cardiache), con conseguente possibilità di intervenire tempestivamente dal punto di vista medico e terapeutico, permettendo di salvare la vita e/o migliorare la prognosi del soldato; nella raccolta ed analisi dei dati relativi allo stato di salute del soldato (a medio e lungo termine), al fine di rilevare tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute subacute o croniche (ad esempio COVID-19, epidemie sconosciute riferite specificatamente ai territori della missione, eccetera), favorendo la messa in atto di strategie cliniche e terapeutiche per il mantenimento dello stato di salute ottimale del soldato; nella raccolta ed analisi dei dati relativi allo stato di salute del soldato (a medio e lungo termine) a fini epidemiologici e di ricerca scientifica, volta a migliorare progressivamente le funzionalità e l'efficacia della componente sopravvivenza del sistema Soldato sicuro.

Evidenzia, quindi, che per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto *Healthy Soldier* propone l'utilizzo di dispositivi indossabili (*wearable devices*) comprensivi di sensori in grado di monitorare i principali parametri vitali del soldato nelle diverse condizioni a cui è sottoposto durante le diverse operazioni. I dati raccolti verranno

registrati dai singoli *device* che, grazie all'utilizzo di specifici algoritmi, verranno elaborati ed integrati permettendo sia di stabilire lo stato di salute del soldato, con possibilità di intervento immediato, sia di effettuare un'analisi longitudinale in grado di individuare eventuali condizioni stressogene che possano influire sulla salute e sulla *performance* del soldato in azione.

Osserva, pertanto, che questa analisi permetterà un sicuro miglioramento di tutta la componentistica integrata del Soldato sicuro ed uno studio sul perfezionamento delle *performance* dei nostri soldati in missione. Per di più risulta evidente come il progetto *Healthy Soldier*, garantendo lo stato di salute del militare e lo standard di benessere psicofisico, appaia pienamente atto ad integrare ed ottimizzare gli obiettivi previsti dal Documento programmatico pluriennale della Difesa, relativo al progetto Soldato sicuro, già approvato dal Parlamento, ed impegna il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché la Difesa possa, quanto prima, integrare ed ottimizzare gli obiettivi del programma Soldato sicuro, con i risultati del prestigioso lavoro di ricerca *Healthy Soldier*, anche attraverso la stipula di un apposito protocollo d'intesa che tenga conto delle specifiche esigenze dello strumento

militare e del suo impiego in contesti operativi sempre più complessi.

Paola Maria CHIESA (FDI) condivide le finalità della risoluzione a prima firma della collega Sacconi Jotti e chiede di poterla sottoscrivere, anche a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) preannuncia il sostegno del gruppo di Forza Italia ed auspica una rapida e favorevole conclusione dell'*iter* dell'atto di indirizzo.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) anche il gruppo della Lega si associa alle valutazioni positive sull'atto di indirizzo e chiede di poterlo sottoscrivere.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) apprezza l'iniziativa in esame e auspica che possa essere approvata tempestivamente.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato U212 NFS, per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario in merito all'atto in esame;

rilevato che:

l'acquisizione delle predette unità sottomarine risponde alla necessità di preservare un'adeguata capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei da parte dello Strumento marittimo di Difesa nazionale mediante il rinnovamento della flotta subacquea;

apprezzato che:

il programma, iniziato con la costruzione dei primi due sommergibili tipo U212NFS, prevede il coinvolgimento di un vasto e ramificato complesso di filiere tec-

nologiche riconducibili alla *Design Authority* italiana e coinvolge importanti realtà industriali nazionali, oltre a piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale;

il medesimo programma offre notevoli sinergie con il mondo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in settori di eccellenza ad alta specializzazione e in forte espansione, rappresentando uno strumento atto a determinare positive ricadute in termini di competitività industriale, crescita occupazionale, valorizzazione delle competenze nazionali nell'ambito di un settore specialistico ad alta valenza strategica che è di cruciale rilievo per la difesa nazionale;

sottolineata l'esigenza di approvare l'intero programma, ferma restando la necessità da parte del Governo di individuare le risorse finanziarie relative al quarto battello e al completamento delle dotazioni/sistemi e al supporto tecnico-logistico per tutti i sottomarini U212NFS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8
Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confesercenti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 17.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confe-

sercenti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.50.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.50 alle 18.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 952 e C. 991 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	12
Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	14

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti, sul provvedimento in titolo nella seduta odierna.

Cede quindi la parola alla relatrice, on. Dalla Chiesa, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023, recante Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C. 1067).

Segnala, preliminarmente, che la relazione illustrativa che lo accompagna indica che il provvedimento si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse

opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale.

In particolare sottolinea che l'intervento normativo all'esame è dunque volto a riavviare l'*iter* per la realizzazione dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 487-493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Quanto agli ambiti di competenza della Commissione Cultura relativi al contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli, segnala alcune disposizioni contenute agli articoli 1 e 3.

L'articolo 1, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. (SDM), ne disciplina le attività all'estero (lettera *a*) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera *b*). Sono inoltre affidati a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera *c*).

La società Stretto di Messina S.p.A. viene qualificata come società *in house* e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo le specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera *d*)).

Questi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 214,

comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si disciplina anche la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta un'abrogazione per finalità di coordinamento (lettera *f*)).

Per quanto riguarda i profili di interesse specifico della Commissione, segnala che il menzionato articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che la Struttura tecnica di missione può avvalersi quali *advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché di Enti di ricerca.

L'articolo 3, dedicato al riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera, dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3); al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria, cui partecipano le amministrazioni statali interessate, sul progetto definitivo e sulla predetta relazione (commi 4 e 5).

In particolare il comma 5 precisa che, nell'ambito della predetta conferenza di servizi, per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha previsto una serie di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Al riguardo ricorda che l'articolo 48, comma 5-*ter*, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina le procedure da seguire in base alle risultanze (positive o negative) della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (di cui all'articolo 25, comma 3, del Codice

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016).

Più nel dettaglio si prevede che qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del citato articolo 25 del Codice dei contratti, tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

Sempre all'articolo 3 si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPRESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPRESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo (commi 10 e 11).

Infine, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Anna Laura ORRICO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, esprime un orientamento decisamente contrario sul provvedimento in esame che non ha, a suo giudizio, i requisiti di necessità ed urgenza e riguarda la realizzazione di un'opera non prioritaria per le regioni della Sicilia e della Calabria.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Cultura dichiara di non comprendere il rinvio alla disciplina prevista per le opere del PNRR ed in particolare a quelle relative alla tutela dei beni archeologici per la realizzazione di un'opera che non è fra quelle previste nel PNRR.

Sottolinea, più in generale, che la realizzazione del Ponte sullo Stretto riguarda un'area sottoposta anche ad una tutela europea dal punto di vista ambientale e che la prevista opera avrà un serio impatto economico e sociale nei territori.

Stigmatizza quindi il ricorso alla decretazione d'urgenza di cui non comprende la necessità evidenziando come il Governo ormai prevede un voto di fiducia almeno una volta a settimana nonostante che la Meloni deputata abbia più volte criticato tale abitudine dei precedenti governi, affermando che non avrebbe fatto uso di questa procedura.

Ricorda come proprio ieri a causa del maltempo ha provocato il crollo di una parte del viadotto Ortiano 2 nella Sila cosentina sull'unica arteria che congiunge un'area interna con diversi centri urbani mentre il Governo destina ben 15 miliardi di euro per la realizzazione di un'opera non prioritaria.

Ribadisce, infine, che il gruppo del M5S è fortemente contrario alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina ricordando la posa della prima pietra con il pilone di campo calabro che ha già avuto un impatto ambientale devastante.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore evidenziando come si tratti di un'opera strategica per il Governo che ha già chiarito intende procedere nella gestione di tale importante infrastruttura.

Ricorda quindi come il provvedimento in esame riporta il percorso al 2012 con un progetto già approvato di cui i requisiti di fattibilità sono già stati ampiamente valutati e sul quale si sta concentrando l'interesse del Governo. Sarà un ponte a un'unica campata con i requisiti già verificati in precedenza che saranno adeguati alle nuove normative.

Ricorda, altresì, che nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni di merito, la maggioranza dei soggetti auditi ha espresso una valutazione favorevole sul progetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 12.40.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.

C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 952 e C. 991 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 1° febbraio 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono stata assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 952, d'iniziativa della deputata Patriarca, e C. 991, d'iniziativa della deputata Manzi, che, vertendo su identica materia, saranno abbinata a quelle già in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, raccogliendo, altresì, una serie di contributi scritti.

Propone quindi – sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di nominare un comitato ristretto con l'incarico di individuare il testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, anche valutando l'opportunità di elaborare una proposta di testo unificato

delle proposte di legge assegnate da sottoporre alla Commissione plenaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nominare un comitato ristretto.

La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita i rappresentanti dei Gruppi a procedere alla designazione dei componenti del Comitato ristretto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.

C. 758 Ciaburro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 758, d'iniziativa della deputata Ciaburro, recante « Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano ».

La proposta di legge si compone di quattro articoli e ha come obiettivo la valorizzazione della scrittura a mano e della calligrafia, in ragione del rilievo che queste assumono sotto due aspetti. Esse infatti da un lato, costituiscono elemento di espressione e preservazione della storia della lingua e della cultura italiana; dall'altro lato, rappresentano uno strumento per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, oltreché per contrastare l'analfabetismo.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, sottolinea che il riconoscimento del valore della calligrafia e della scrittura costituiscono una risorsa per lo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini, rappresentando pertanto un investimento nel capitale umano nazionale in un'ottica di lungo periodo.

L'articolo 1 reca le finalità della legge disponendo che la Repubblica promuove

tutte le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano, in considerazione dell'importanza di tale forma di scrittura nel preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stante il valore storico della calligrafia nella storia italiana ed occidentale ed il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché dato il valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo.

L'articolo 2 reca l'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, nella giornata del 23 gennaio, per il conseguimento delle finalità descritte all'articolo 1. Si precisa inoltre che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 recante « Disposizioni in materia di ricorrenze festive ».

Al riguardo ricorda che l'articolo 3 della citata legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto (articoli 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 3 individua, in dettaglio, le attività di valorizzazione della scrittura a mano, nonché l'istituzione di un apposito Comitato, istituito presso il Ministero della cultura, deputato a fornire sostegno alle attività di sensibilizzazione e tutela del valore della scrittura a mano.

In particolare lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici finalizzati alla valorizzazione della scrittura a mano.

Si prevede, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo e alla sensibiliz-

zazione degli alunni sull'importanza della medesima.

Al Comitato da istituire presso il Ministero della cultura, composto da rappresentanti dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, del Ministero della cultura, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, è altresì attribuita la funzione di consulenza tecnica per le attività propedeutiche alla presentazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano come patrimonio dell'umanità.

Segnala, a tale specifico riguardo, che la relazione illustrativa ricorda che il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ha iscritto, nel 2021, la calligrafia araba nel novero del patrimonio immateriale dell'umanità, in quanto scrittura nata « per trasmettere armonia, grazia e bellezza », riconoscimento del quale la scrittura a mano in alfabeto latino è ancora sprovvista, nonostante la sua immensa rilevanza sotto il profilo storico e culturale.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rinvia quindi ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni necessarie per il funzionamento del Comitato.

L'articolo 4 reca la disciplina in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale di cui all'articolo 2.

In particolare si prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regio-

nale, assicurati adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 854 Schifone recante Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di: Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in videoconferenza; rappresentanti dell'IBM.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 16.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.

Atto n. 39.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 aprile scorso, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di richiedere al Presidente della Camera di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la cui scadenza era prevista per il 4 maggio.

Avverte che con lettera del 3 maggio il Presidente della Camera ha disposto di prorogare di dieci giorni il termine per la

deliberazione del parere e comunica, pertanto, che il termine per l'espressione del parere scadrà lunedì 14 maggio 2023.

Considerato che nella medesima riunione del 27 aprile scorso l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni e che il ministro del Turismo, per le vie brevi, ha già assicurato alla Presidenza della 9^a Commissione del Senato della Repubblica, secondo quanto riferito nella seduta del 2 maggio 2023, la sua disponibilità ad attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza, avverte che la Commissione potrà quindi esprimere parere oltre il predetto termine regolamentare, entro e non oltre, comunque, la fine del mese di maggio.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo in sede di esame preliminare del provvedimento, ritiene opportuno sottolineare che si è, purtroppo, partiti con il piede sbagliato. Intende fare riferimento alla recente campagna pubblicitaria promossa dal Ministero del turismo nota con il nome di « *Open to meraviglia* » che, a suo avviso, provoca danni irreparabili all'immagine del Paese, e alle aziende italiane, in tutto il mondo. Ricorda infatti che la campagna pubblicitaria evidenzia tutta una se-

rie di luoghi comuni sull'Italia e imperdonabili errori nei riferimenti geografici nonché di traduzione nelle diverse lingue utilizzate. A tale riguardo ricorda, ad esempio, il caso del teatro Olimpico di Vicenza che viene localizzato a distanza di un chilometro dalla sua reale posizione, delle immagini relative ai palazzi di piazza San Marco di Venezia, all'appartenenza di Castelfranco alla provincia sbagliata nonché al famoso caso di uno spot relativo al vino italiano ambientato però in Slovenia e quindi, in realtà, pubblicizzante il vino sloveno. Osserva, inoltre, che il piano strategico all'esame non fa riferimento a una importante tematica turistica di settore, quella balneare. Evidenzia che la questione dei balneari non è indifferente soprattutto quando la gestione delle concessioni produce effetti assai criticabili, come, ad esempio, assegnare una concessione per 5 mila euro e vedere che il titolare poi la affitterà ad un gestore per 500 mila euro. Ritiene che se è vero che la questione dei balneari non riguarda di per sé il piano strategico del turismo, è anche vero che il medesimo piano dovrebbe partire da un'analisi di base coerente con la realtà e che quindi dovrebbe tenere conto di dati di fatto come questo. Osserva che probabilmente di tutto ciò non si intende parlare perché, forse, la questione attiene più che altro a una forma di voto di scambio e fa presente che se la questione è questa ne prende semplicemente atto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nel sottolineare che il deputato Cappelletti si assume la responsabilità di quanto affermato poc'anzi in ordine alla questione dei balneari, lo invita a focalizzare il suo intervento sull'atto del Governo n. 39 all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) prende atto di quanto richiamato dalla Presidenza. Ritiene tuttavia che la discussione sul piano pluriennale del turismo non possa prescindere dal tentativo di risolvere alcuni nodi attualmente presenti, e quindi di affrontare anche la citata problematica che crede ri-

sponda più a interessi elettorali connessi a specifiche categorie che all'interesse generale.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, nello stigmatizzare l'assoluta gravità di quanto affermato poc'anzi dal deputato Cappelletti riguardo la questione dei balneari, fa presente che il tema delle concessioni balneari non è di competenza del Ministro del turismo. Evidenzia che il documento all'esame della Commissione è un piano strategico pluriennale che contiene una visione del nostro turismo per i prossimi anni. Sottolinea l'importanza dei cinque pilastri su cui si fonda il predetto piano e ricorda che lo stesso non nasce negli ultimi due mesi, ma prende le mosse anche dal tempo in cui questo settore era di competenza del Ministero della cultura. Evidenzia che il turismo è un comparto che necessita di continui aggiornamenti, pensa ad esempio ai danni causati dalla recente pandemia e ritiene la materia in discussione debba unire e non dividere e debba essere affrontata da tutti i colleghi senza pregiudizi ideologici. Nel manifestare apprezzamento circa il fatto che finalmente questo settore è affidato alla competenza di uno specifico ministero, desidera precisare, quanto alla campagna promozionale citata dal collega che lo ha preceduto, che la stessa sta avendo un successo mondiale divenendo, addirittura, virale. Quanto agli errori della campagna pubblicitaria ricordati dal deputato Cappelletti, sottolinea che tale campagna è stata affidata a una società terza e che ci si sta già attivando per disporre le necessarie correzioni.

Conclude auspicando nuovamente che vi sia un lavoro comune di maggioranza ed opposizione per sviluppare il piano e dare un aiuto alle tante imprese che operano nel comparto del turismo.

Andrea GNASSI (PD-IDP) ritiene che in linea generale si possa esprimere condivisione sulla convinzione che il turismo è un'industria strategica per il Paese e che il piano strategico per il turismo non deve essere banalizzato e liquidato con superficialità. Crede che sia positivo che nel piano

presentato all'esame siano riprese alcune suggestioni e pratiche di successo di altri Paesi come la Spagna e la Francia e osserva che esso attualizza anche il lavoro svolto nel precedente piano. Vede altresì con favore che si sia data dignità al turismo anche attraverso l'istituzione di un Ministero apposito invece che darne le competenze ora all'uno ora all'altro Ministero come nel recente passato.

Crede che la tematica sia importante e che quindi debba essere affrontata senza ideologie, cosa che tuttavia non significa confondere la comunanza di visione con la condivisione. Osserva altresì che se la politica industriale in materia di turismo deve essere fatta con alcuni degli strumenti adombrati nel piano strategico all'esame non può, tuttavia, prescindere da uno strumento oggi fondamentale, la promo-commercializzazione. Evidenzia che la promo-commercializzazione fin qui fatta dal Ministero non è di qualità e crede che lo stesso Ministro del turismo non ne sia soddisfatto: osserva che si tratta di una campagna promozionale basata su una sequenza di luoghi comuni e contrassegnata da errori inaccettabili relativi ai contenuti e non solo. A tale ultimo riguardo ricorda, ad esempio, l'evidente diletterantismo per non aver acquistato dominio *internet* contrassegnato dal nome della campagna: in tal senso ribadisce che si può condividere la visione ma non si può condividere l'errore.

Riferendosi al successo della campagna, che ricordava il relatore, fa presente che molti di questi sono relativi anche a chi si è indirizzato a quel dominio per sorridere degli effetti dell'errore, francesi e spagnoli che hanno « cliccato » per farsi beffe di chi traduce in altra lingua nomi di località quali Scalea, Brindisi o Camerino, con effetti ridicoli.

Fa poi presente che gli errori di contenuto sono del tutto inammissibili e che non si può affidare all'intelligenza artificiale la promozione del nostro turismo. Sottolinea, quindi, che se questo è il primo passo —

senza peraltro entrare nel merito dell'utilizzo dell'immagine della Venere di Botticelli — si tratta di un passo clamorosamente sbagliato. Invita inoltre a stare molto attenti all'utilizzo di luoghi comuni e fa presente che ci sono dei mezzi molto migliori per collegare tra di loro le informazioni turistiche concernenti i siti e le località del Paese.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, apprezza l'approccio dell'intervento svolto dal collega Gnassi volto a individuare i difetti ma anche i pregi del documento in discussione. Quanto alla polemica sul costo della campagna promozionale « *Open to meraviglia* », evidenzia che Paesi come Francia e Spagna hanno a disposizione *budget* doppi rispetto al nostro. Fa inoltre presente che tale campagna è stata affidata ad una famosissima azienda italiana con un costo approssimativo di centotrenta mila euro e durerà un anno. Ci sarà, a suo avviso, quindi tempo sufficiente per valorizzare appieno il settore specie i luoghi meno conosciuti. Conclude evidenziando che per attrarre nuovi visitatori provenienti da paesi emergenti, pensa ad esempio all'India, è necessario comunque dare risalto alle realtà turistiche più importanti del nostro paese con l'intento di sviluppare, in tal modo, anche i flussi turistici verso località meno conosciute da questi visitatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Atto n. 42.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 20 maggio 2023.

Invita, quindi, il relatore a illustrare il contenuto del provvedimento.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione XI è chiamata ad esaminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (atto n. 42).

L'atto in esame consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca una serie di novelle al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che sono di seguito illustrate.

Nel dettaglio, le lettere *a)* e *s)* del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 1 e 18-*bis* del regolamento, ridefiniscono l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto. Ricorda che la revisione della normativa di cui al citato regio-

lamento è richiesta dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Quest'ultimo ha previsto l'adozione, entro il termine (non perentorio) del 31 dicembre 2022, di un regolamento recante modifiche alla suddetta disciplina regolamentare. Ricorda altresì che la disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, ora oggetto di revisione, ha carattere generale, essendo relativo alla generalità delle pubbliche amministrazioni e del relativo personale, fatte salve alcune esclusioni o alcune modalità specifiche di applicazione; per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, tuttavia, esistono atti regolamentari specifici, tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «in materia di accesso alla qualifica di dirigente».

Riguardo alle suddette esclusioni, il capoverso 6 della lettera *a*) specifica che la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 non si applica per il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali e provinciali. Lo stesso capoverso 6 fa salve le disposizioni previste dagli specifici ordinamenti relativi alle categorie di personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato) – categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad eccezione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Si prevede che le regioni e gli enti locali si conformino alla disciplina regolamentare di cui al citato D.P.R. n. 487 del 1994, ora oggetto di revisione o comunque si conformino ai principi posti dalla stessa disciplina. Riguardo alle modalità di accesso, si indicano, in conformità alla vigente disciplina di rango primario, le varie tipologie – concorso per esami o per titoli ed esami, corso-concorso, avviamento a selezione (per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico) degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego e, per le assunzioni rientranti nel cosiddetto

collocamento obbligatorio, chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 2 del regolamento, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. La novella adegua il testo rispetto alle norme di rango primario sopravvenute – come quelle che, salvo eccezioni, hanno soppresso il limite massimo di età e quelle relative all'accesso da parte di cittadini non appartenenti all'Unione europea –. Si segnalano poi: la soppressione della norma escludente un requisito di titolo di studio superiore al diploma di laurea per i concorsi (per funzionari) relativi all'ex ottava qualifica funzionale; la previsione che i requisiti posti dal medesimo articolo 2 debbano essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la domanda di ammissione, ma anche all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro; la soppressione della norma che esclude dall'accesso al pubblico impiego i soggetti in posizione irregolare rispetto alla pregressa disciplina sull'obbligo di leva.

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 3 e 4 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sui bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sulle procedure relative alla pubblicazione dei bandi, alla domanda di partecipazione ai medesimi concorsi e alle comunicazioni ai candidati. Rileva, in primo luogo, che la novella adegua il testo rispetto alle norme sopravvenute, come quelle che prevedono lo svolgimento delle suddette procedure tramite il Portale unico del reclutamento (portale InPA) e quelle che contemplano specifiche agevolazioni per i soggetti aventi disturbi specifici di apprendimento (DSA). Queste ultime vengono estese ai soggetti con disabilità e vengono previste con riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni. Si introduce poi la previsione che il bando di concorso definisca gli indirizzi per la commissione esaminatrice, al fine della definizione, da parte di quest'ultima, dei criteri per la valutazione delle prove.

Le lettere *e*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 5 e 6 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle quote di riserva nei bandi di concorso (per il reclutamento di personale nel pubblico impiego) e sui criteri di preferenza nei casi di parità di merito e di titoli tra i candidati. Riguardo alle quote di riserva – relative alle categorie rientranti nel cosiddetto collocamento obbligatorio per le categorie protette (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e ai militari –, la novella costituisce un adeguamento rispetto alle norme sopravvenute. Riguardo alle modifiche rispetto al testo vigente, si rileva che: agli insigniti di medaglia al valor militare vengono affiancati quelli omologhi al valor civile e si specifica che per tali categorie la priorità si applica qualora il soggetto sia cessato dal servizio; si sopprimono una serie di categorie facenti riferimento ai servizi militari in tempo di guerra o a eventi di guerra; si sopprime la categoria dei coniugati; si sopprime la fattispecie dell'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; si inserisce la fattispecie della titolarità o del pregresso svolgimento di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a.; si introduce – come penultimo eventuale criterio di preferenza (mentre l'ultimo resta quella della minore età anagrafica) – l'appartenenza al genere meno rappresentato – nell'ambito dell'amministrazione che bandisce il concorso – nella qualifica per la quale i candidati concorrono, con applicazione di tale criterio limitata ai casi in cui il differenziale tra i generi (nella medesima qualifica dell'amministrazione) sia superiore al trenta per cento. A quest'ultimo fine, si fa riferimento alle percentuali di rappresentatività dei generi, relative alla data di adozione del bando e indicate in quest'ultimo.

Le lettere *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 1, novellando gli articoli 7 e 8 del regolamento, ridefiniscono la disciplina regolamentare sulle modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sulla fase di valutazione dei titoli. Le modifiche inerenti alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali costituiscono un adeguamento

a norme sopravvenute o all'evoluzione degli strumenti tecnici. Rileva che si fa riferimento – per il divieto di svolgimento delle prove – alle festività religiose definite dalle intese tra lo Stato e le singole Chiese diverse da quella cattolica e che viene soppresso il divieto in oggetto per i giorni qualificati come festivi in base all'ordinamento nazionale. In merito al termine dilatorio minimo per lo svolgimento delle prove, si pone un termine di quindici giorni rispetto al giorno in cui viene inserita la data sul Portale unico del reclutamento. Si introduce inoltre il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono assicurare la partecipazione alle prove, senza alcun pregiudizio, delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o a causa delle esigenze di allattamento; al fine dell'attuazione di tale principio, la novella prevede la possibilità di svolgimento di prove asincrone, l'allestimento di appositi spazi per l'allattamento, la definizione – da parte dei bandi di concorso – di misure di carattere organizzativo e delle modalità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti rientranti nelle suddette condizioni. Si prevede poi che, nei casi di concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli dei candidati sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali. Resta fermo che la valutazione deve essere preceduta dalla determinazione dei relativi criteri.

La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 9 del regolamento, relativo alle commissioni esaminatrici. In particolare, l'articolo 9, come novellato, prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Possono, altresì, far parte delle commissioni specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si prevede inoltre che, per ciascun con-

corso, le amministrazioni pubblicano, attraverso il portale InPa, specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni. L'individuazione dei componenti avviene mediante sorteggio tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le disposizioni in esame disciplinano, altresì, le sottocommissioni e le eventuali prove decentrate, stabilendo che in ogni sede sia costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri di tale comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi dei concorsi unici di cui all'articolo 19 e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le commissioni esaminatrici devono prevedere, preferendo l'individuazione di personale di qualifica superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di: personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche appartenente ad altra amministrazione; docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso; professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali se definite dai bandi di concorso o appartenenti a soggetti esterni specializzati in *assessment*; personale non dirigenziale appartenente al-

l'amministrazione che ha bandito il concorso, con funzione di segretario; specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi, salvo che il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Si prevede che possano essere nominati supplenti e che possano essere aggregati membri aggiunti per lingue straniere e materie speciali. Si stabilisce che la commissione esaminatrice comunichi i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, nel rispetto della sicurezza e della tracciabilità delle comunicazioni. È infine previsto che i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 del regolamento, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice. In particolare, l'articolo 11, come novellato, prevede che, prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione esaminatrice, in funzione del numero dei concorrenti, stabilisce e rende pubblico il termine del procedimento concorsuale e, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo

51 del codice di procedura civile (recante disciplina dei casi di astensione del giudice). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, segrete, elaborate con modalità digitale. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati avviene tramite sorteggio da parte di almeno due candidati. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito soltanto previa loro identificazione. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte.

Si prevede, infine, che le procedure concorsuali devono concludersi entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di questo termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 del regolamento, in materia di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. Si stabilisce, in particolare, che per gli avvisi e le selezioni pubblicati sul portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo portale.

La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento, in materia di adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle

prove scritte. Si stabilisce, in particolare, che gli elaborati sono scritti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il *file* salvato dal candidato non sia modificabile, specificandosi, infine, che i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

La lettera *o*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del regolamento, in materia di pubblicazione e vigenza delle graduatorie dei concorsi. In particolare, si prevede che i termini per l'impugnativa delle graduatorie decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale e sul sito dell'amministrazione interessata, in luogo dell'attuale previsione della decorrenza dei medesimi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 7 prevede la durata di validità delle graduatorie, fissandola, in luogo degli attuali 18 mesi, in due anni dalla data di approvazione.

La lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 16 del regolamento, in materia di presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina. In particolare, l'articolo 16, come novellato, prevede che le amministrazioni che hanno bandito il concorso pubblicano sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire idonea documentazione digitale, che attesta il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza indicati nella domanda. Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta in ogni caso in cui le amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (« Norme per il diritto al lavoro dei disabili »), che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammis-

sione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

La lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 del regolamento, in materia di assunzioni in servizio. In particolare, l'articolo 17, come novellato, prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei, in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria. Si stabilisce, infine, che il vincitore o l'idoneo, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e, qualora assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

La lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 18 del regolamento, in materia di compensi per le commissioni di concorso. In particolare, l'articolo 18, come novellato, prevede che i compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono quelli stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019, e che tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.

Le lettere *t*), *u*) e *v*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del regolamento, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle ammini-

strazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici.

L'articolo 19, come novellato, dispone che il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), alle agenzie e agli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi della normativa vigente che disciplina l'accesso alla dirigenza, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento e dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellato dallo schema in esame. Con le modalità previste dalla normativa vigente, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare le suddette amministrazioni a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Inoltre, le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni fatta dal Dipartimento della funzione pubblica prima dell'indizione del concorso unico. In caso di adesione, i predetti soggetti si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni. Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici, si dispone: che, attraverso il Portale, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce la diffusione di ogni informazione utile sullo stato delle procedure medesime; che per l'applicazione *software* dedicata alle prove concorsuali e alle connesse procedure il Dipartimento della funzione pubblica, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CI-NECA Consorzio Interuniversitario; che il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione del personale collocato in disponibilità alla amministrazione che intende bandire un concorso entro 8 giorni (in luogo dei 7 attualmente previsti) dalla comunicazione di tale intenzione o dalla comunicazione da parte del CPI dell'assenza di personale da assegnare. Se tale assegnazione non interviene, le amministra-

zioni possono procedere ad indire il concorso decorsi 20 giorni (in luogo dei 15 attualmente previsti) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica; che il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a dieci euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i dieci e i quindici euro per i concorsi per il personale dirigenziale. Si dispone infine che la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

L'articolo 20, come novellato, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, nella previa ricognizione del fabbisogno ai fini dell'indizione del concorso unico, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Se tali vacanze sono riferibili ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Tale individuazione avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

L'articolo 21, come novellato, dispone che i concorsi unici in oggetto sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate. Si dispone che le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attin-

gendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione), e quelle che enunciano i principi ai quali le amministrazioni devono uniformarsi nelle procedure di reclutamento, anche con riferimento alle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato.

Le lettere da z) a gg) del comma 1 dell'articolo 1 recano alcune modifiche ai Capi III e IV del regolamento, relativi alle modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente, di lavoratori da inquadrare in livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

I numeri da 1 a 6 recano modifiche formali ai suddetti Capi III e IV (articoli da 23 a 32) al fine di riferire le disposizioni ivi contenute non più alle sezioni circoscrizionali e alle direzioni provinciali del lavoro, come attualmente previsto, ma ai centri per l'impiego; di sostituire la parola « lista » con « elenco », in relazione alle graduatorie di lavoratori formate dai centri per l'impiego sulla base delle quali le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni dei suddetti soggetti previo avviamento di una apposita procedura di selezione; di aggiornare taluni riferimenti normativi relativi alla disciplina della presentazione della documentazione amministrativa richiesta, rinviando all'attuale Testo unico in materia, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le lettere da aa) a cc) recano ulteriori modifiche agli articoli 24, 25 e 27 del regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte a riferire la terminologia ivi prevista alla riclassificazione delle fi-

gure professionali del pubblico impiego operata dagli ultimi CCNL 2019-2021 dei diversi comparti, che hanno ridefinito la suddivisione in aree del personale pubblico; ad aggiornare i riferimenti normativi in materia di assunzioni riservate al personale militare, rinviando all'attuale Codice dell'ordinamento militare.

La disciplina delle assunzioni di lavoratori per impieghi per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è recata dagli articoli da 23 a 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, le amministrazioni pubbliche effettuano le suddette assunzioni sulla base di selezioni tra gli iscritti presenti negli elenchi formati dai centri per l'impiego, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria formata, sulla base di determinati elementi, dai centri per l'impiego relativamente a ciascuna area o categoria e profilo. A questo punto, le amministrazioni inoltrano direttamente al centro per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, il CPI procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi del Codice dell'ordinamento militare. Al termine della selezione – che per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale

sono effettuate dal Dipartimento della funzione pubblica – Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, mentre il Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.

Le lettere da *dd*) a *gg*) recano ulteriori modifiche agli articoli da 29 a 32 regolamento. In particolare, tali ulteriori modifiche sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi relativi al cosiddetto collocamento obbligatorio, rinviando alla legge n. 68 del 1999 che disciplina le modalità di assunzione dei soggetti appartenenti a tali categorie e di accertamento delle condizioni di disabilità, nonché i casi di cancellazione di tali soggetti dalle liste di collocamento; a specificare che le richieste di avviamento dei suddetti soggetti da parte di amministrazioni ed enti pubblici devono essere rese pubbliche mediante avviso sul Portale InPA.

La disciplina delle assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette – i quali devono essere obbligatoriamente assunti dai datori di lavoro pubblici e privati secondo determinate quote di riserva – è recata dagli articoli da 29 a 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica, come novellati dallo schema in esame. In base a tale disciplina, i soggetti appartenenti a tali categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. È comunque riservata all'amministrazione o ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l'assunzione. I centri per l'impiego formano le graduatorie (con validità an-

nuale) dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie, i quali vengono avviati a selezione; nel caso in cui il lavoratore, per due volte consecutive e senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto, il centro per l'impiego dispone la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi. Le amministrazioni e gli enti pubblici richiedono ai CPI l'avviamento a selezione dei lavoratori, mediante avviso sul Portale InPA, e, al termine della selezione e prima di procedere all'assunzione, l'amministrazione interessata deve richiedere la visita di controllo della permanenza dello stato invalidante.

L'articolo 2 reca le abrogazioni di norme superate da provvedimenti successivi o incompatibili con il nuovo assetto introdotto.

L'articolo 3 dispone, infine, che dalle disposizioni del presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività ivi previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), nell'ottica della predisposizione di una proposta di parere il più possibile condivisa, si riserva, a nome del suo gruppo, di trasmettere al relatore alcune osservazioni, anche alla luce del contenuto del parere espresso, in particolare, dal Consiglio di Stato sul provvedimento in titolo.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, fa presente che nella predisposizione della proposta di parere presterà particolare attenzione alle osservazioni che il collega Laus si è riservato di trasmettergli.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1001, che prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Rileva, in premessa, che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. Al termine del summit, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato una Dichiarazione congiunta nella quale si « riafferma il costante impegno a rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea, sulla base dell'Accordo di associazione e della sua area di libero scambio globale e approfondita ».

È stata ribadita la piena solidità della partnership con Kiev e l'impegno dell'Unione europea « a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale ». Inoltre, è stato ricordato che l'attuazione dell'Accordo di associazione e della relativa zona di libero scambio, collegato al più ampio processo di ravvicinamento normativo e alle relative riforme necessarie, contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'UE, portando a un'ulteriore graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea.

Tale Accordo, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Come sottolineato dalla relazione, la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione « La politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future ».

L'Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

L'Accordo in particolare ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva

osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 14, laddove stabilisce che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, all'Accordo stesso. Viene inoltre prescritto che l'Ucraina adotti le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni transitorie di cui al medesimo allegato III. Si rileva, in proposito, che l'allegato I (elenco dei requisiti e delle norme applicabili adottati dall'Unione europea nel settore dell'aviazione civile da incorporare nella normativa dell'Ucraina), nella parte E, menziona la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile concluso da *Association of European Airlines* (AEA), *European Transport Workers' Federation* (ETF), *European Cockpit Association* (ECA), *European Regions Airline Association* (ERA) e *International Air Carrier Association* (IACA).

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 recante disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che dall'at-

tuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Accordo non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio. Il comma 2 prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente. Ai sensi del comma 3, a eventuali oneri derivanti dall'Articolo 30 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1001, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira ad aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, a garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo, a garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

considerato che l'Accordo contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le

relazioni economiche e commerciali con l'UE, portando a un'ulteriore graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, di quanto previsto all'articolo 14, in ordine agli aspetti sociali connessi all'Accordo, specificati nell'allegato I, parte E, che richiamano, tra le discipline applicabili, le normative europee concernenti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro del personale interessato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	30
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per il gruppo PD-IDP, è entrato a far parte della Commissione l'on. Lorenzo GUERINI.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) esprime il voto contrario del suo Gruppo contro uno dei provvedimenti « bandiera » del Governo, asserendo la completa inutilità di un progetto, di cui ad oggi ancora non si conoscono gli oneri. Da calabrese denuncia lo stato emergenziale della rete stradale e ferroviaria della sua regione, al quale ha cercato di rispondere solo il Movimento 5 Stelle ed il ministro Toninelli. Rileva come, malgrado le promesse della maggioranza per un rilancio della rete dei trasporti nel Mezzogiorno durante la campagna elettorale, oggi il Ministro delle infrastrutture presenti il progetto di un'opera infrastrutturale tecnicamente superata, di cui si ignora l'impatto ambientale.

Stefano CANDIANI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento che riguarda un'opera essenziale che investe non solo due regioni, ma mette in collegamento il bacino del Mediterraneo con il Mare del Nord, rendendo ulteriormente integrata la rete europea dei trasporti.

Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime il voto contrario del suo Gruppo, richiamando le forti perplessità già espresse nelle Commissioni di merito, sull'opera che appare carente di risorse, tecnicamente superata e sembra rispondere più ad esigenze di propaganda che ad effettive esigenze di miglioramento della rete infrastrutturale, in un contesto in cui gli investimenti del PNRR sono fortemente rallentati dalle scelte del Governo.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M) intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che l'opera si colloca all'interno del Corridoio europeo Palermo-Berlino fondamentale per l'espansione del settore agricolo siciliano. Si tratta di una grande opera che necessita del sostegno della politica, perché incide molto favorevolmente sullo sviluppo dei territori.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo per le ragioni espresse in discussione generale. Ricorda che l'opera, già prevista nel regolamento comunitario TEN-T del 2013 ed attualmente in corso di modifica, appare funzionale ad agevolare sviluppo economico e turistico e continuità territoriale alle aree interessate, Ricorda a tale proposito le risorse messe a disposizione dal programma di finanziamento dell'Unione europea *Connecting Europe Facilities*.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e

gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, sottolinea che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, composto da 24 articoli più l'entrata in vigore, è suddiviso in quattro Capi ed interviene sui prezzi dell'energia e in materia di salute al fine di introdurre una serie di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese.

In particolare, il Capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articolo 1-7). Tra le varie misure si prevede: l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del *bonus* sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico; viene prorogata anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023; vengono riconosciuti, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Il Capo II (articoli 8-16) reca disposizioni in materia di salute che intervengono, innanzitutto, a sostegno delle imprese fornitrici di dispositivi medici istituendo un fondo apposito che si farà carico di sostenere, con risorse pubbliche, i bilanci regionali e consentono alle imprese fornitrici di portare in detrazione l'IVA determinata scorpendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati alle regioni.

Sono presenti disposizioni in materia di personale sanitario finalizzata a fornire agli enti del SSN ulteriori strumenti per

superare l'attuale fase di carenza di personale ed altre volte a far fronte alla carenza di personale nei servizi di emergenza-urgenza; è altresì previsto lo stanziamento di 170 milioni di euro per l'anno 2023 per incrementare il trattamento retributivo del personale di pronto soccorso. È anche prevista una norma concernente il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali attuate a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni.

Il Capo III reca misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23), mentre il Capo IV (articoli 24-25) contiene le disposizioni finali e finanziarie. Tra queste, l'articolo 24, comma 1, che incrementa di 44 milioni di euro, per l'anno 2023, il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali ed europee.

Per quanto attiene alle disposizioni aventi rilievo per la Commissione, segnala l'articolo 24, comma 5 che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto dicastero.

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale.

Segnala che la medesima disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. A tale riguardo evidenzia l'opportunità che venga meglio precisato il riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1067, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

atteso che il collegamento avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica di coesione europea, in quanto capace di ridurre il divario fra le diverse regioni in termini di coesione economica, sociale e territoriale;

rilevato che l'opera riveste carattere strategico per il completamento delle reti transeuropee di trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, nell'ambito del Corridoio scandinavo-mediterraneo;

evidenziato altresì che esso costituisce un'infrastruttura fondamentale anche dal punto di vista geo-strategico e geo-economico, anche nella logica dell'incremento delle relazioni con le economie del Mediterraneo e coerentemente con il « Piano Mattei » del Governo italiano;

considerato, in particolare, che la sua realizzazione appare funzionale al processo d'integrazione europea sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti, disciplinata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e nel titolo VI del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 90-100,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (C. 1060 Governo);

evidenziato che l'intervento legislativo contiene misure per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale», attraverso norme che agevolano la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti;

preso atto, in particolare che l'articolo 24, comma 5, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle regioni insulari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in ordine all'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 5.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio	3
--	---

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato « U212 NFS », per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212 NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 37 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	4
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	7

RISOLUZIONI:

7-00075 Saccani Jotti: Sul programma « Soldato sicuro » (<i>Discussione e rinvio</i>)	5
---	---

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8
Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confesercenti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale	8

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 952 e C. 991 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	12
Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	14

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	30
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo (<i>Parere alle Commissioni VIII e IX</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (<i>Parere alle Commissioni VI e XII</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34

